

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 54.766 di repertorio e n. 23.796 di raccolta	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	<i>Statuto della fondazione</i>	
	"Fondazione Ente Celeri - ETS"	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	Art.1 Origine e Denominazione	
	1- Questo luogo di cura ed assistenza "CONIUGI BATTISTA CELERI -MARIETTA RONCHI" trae la sua origine dalla donazione fatta dalla Signora Marietta Ronchi ved.Celeri , all'Ospedale Civile "Agostino Rizzieri" di Breno, per la istituzione, nell'O-	
	spedale stesso, di un reparto per il ricovero degli ammalati cronici e dei vecchi impo-	
	tenti a lavorare.	
	La lettera di donazione porta la data del 20 marzo 1929 e l'accettazione del dono	
	venne autorizzata con Decreto del regio Prefetto di Brescia in data 16 aprile 1929	
	n.11850 Bonaf..	
	Successivamente la Fondazione veniva eretta a Ente Morale come Istituzione di	
	Pubblica Assistenza e Beneficenza con Regio Decreto 31 agosto 1938 n.26017-77.	
	Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n.38/85/ASS	
	del 7 febbraio 1985 in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale del 18 di-	
	cembre 1984 veniva approvato il nuovo statuto.	
	Con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell' Ente n. 9 del 7 luglio 2003 ai sen-	
	si dell'art.14 del Codice Civile veniva costituita la Fondazione denominata Ente Cele-	
	ri ONLUS.	
	2- Ai sensi dell' art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione deno-	
	minata "Fondazione Ente Celeri - ETS" con sede legale a Breno Provincia di Brescia.	

3- La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" .

Art.2 Scopi Finalità

1- La Fondazione, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale , previste al comma 1 dell'art.5 del D. Lgs.3 luglio 2017 n. 117 ed in particolare previste dai punti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

q) Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2- La Fondazione, come previsto dalla donazione originaria, svolge la propria attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari con particolare attenzione alla "persona" ed alle sue necessità fisiche e spirituali. In particolare la missione si rivolge a persone auto e non auto sufficienti inabili adulti e persone non adulte.

3- La Fondazione, ai sensi dell'art 6 del d.lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

4- La Fondazione può prevedere la costituzione e la partecipazione a imprese sociali, reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei, nonché a fondazioni, associazioni, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

5- La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o in maniera occasionale attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

6- L' Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

7- Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più rego-

lamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo, ove previsto.

Art. 3 Patrimonio

1- Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

2- Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 30 giugno 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 09 del 7 luglio 2003 e dai successivi interventi di adeguamento strutturale indicati nello stato patrimoniale.

3- Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all' Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive e avanzi di gestione non utilizzati per il conseguimento degli istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

4- È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 Mezzi finanziari e Assenza scopo di lucro

1- La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi,
- e) prestazioni,

f) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse.

g) raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa.

2- E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura .

3- La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale di natura sanitaria e socio-sanitaria .

Art. 5 Scritture contabili e bilancio

1- La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2- L'esercizio sociale ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

3- Il Consiglio di Amministrazione approva entro 120 giorni successivi il bilancio di esercizio consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Art. 6 Bilancio sociale

1. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale, dandone adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet.

2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Art. 7 Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 8 Organi

1. Sono organi dell' Istituzione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Organo di controllo;
- d) Il Revisore Legale dei Conti.

Art. 9 Presidente

1- Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra i propri membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.

2- Il Vice Presidente dell'Ente è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Compiti del Presidente

1- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2- Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,

f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo.

3- In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 11 Consiglio di amministrazione

1- Il Consiglio di Amministrazione è composto da complessivi cinque membri, compreso il Presidente di cui:

a) tre membri designati dalla Amministrazione Comunale di Breno. La loro nomina si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza. Tale nomina non rappresenta mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte del Comune stesso.

b) un membro nella persona il parroco della Parrocchia di Breno o altro sacerdote da lui delegato;

c) un membro designato dell'Associazione di Volontariato denominata "comitato cittadino Breno pro erigenda casa di riposo Celeri - organizzazione di volontariato"; in caso di scioglimento dell'Associazione tale designazione spetterà ad un volontario operativo presso la Fondazione che verrà indicato da parte del Comune di Breno.

Il C.d.A. così composto, durante la prima seduta di insediamento, prende atto delle nomine, ne accerta la compatibilità ai sensi della normativa vigente e delibera la convalida degli eletti stessi e nomina il Presidente.

2- I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rinnovati, devono

possedere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti da un apposito regolamento.

3- Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

4- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

5- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

1- I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

2- Il Presidente uscente richiede, entro i termini di scadenza, ai soggetti titolari della designazione, la comunicazione dei consiglieri di competenza, affinché provveda alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Decadenza e cessazione dei consiglieri

1- In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla designazione, affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2- I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

3- Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

4- Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 14 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1- Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa e per l'amministrazione dell'Ente.

2- Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima sedute straordinarie. Per motivi particolari le adunanze possono effettuarsi tramite call/video conference. Spetta al Presidente riscontrare il collegamento telematico dei singoli Consiglieri.

3- In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e dell'intero organo di controllo e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1- Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2- Il segretario verbalizzante dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del segretario verbalizzante tali operazioni saranno affidate ad uno dei

Consiglieri intervenuti.

3- Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 16 Compiti del Consiglio di amministrazione

1- Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione. Delibera, inoltre, sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2016.

2- Il Consiglio approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse .

3- La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica.

4- Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.

Art. 17 Organo di controllo

1- L'Organo di controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e di un membro supplente, in caso di organo monocratico e di due membri supplenti in caso di organo collegiale; i componenti dell'Organo di controllo sono nominati dal Sindaco del Comune di Breno. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, da almeno uno dei componenti. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. L'Organo di controllo è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

2- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve, qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

3- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Sindaco del Comune di Breno.

4- L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5- I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6- I compensi all'organo di controllo e/o per l'attività di revisore legale dei conti sono

deliberati dal Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

7- Revisore Legale dei conti. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, come indicato nel comma 3 dell'art. 17, la Fondazione può istituire il Revisore Legale dei Conti; viene nominato dal Sindaco del Comune di Breno e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 17 del presente statuto. Esso dura in carica per 3 anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per 3 anni con decorrenza della data di nomina.

Art. 18 Norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19 Responsabilità

1- Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 20 Promozione della cultura del volontariato

1. La Fondazione concorre con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, alla promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

Art. 21 Volontario e attività di volontariato

1- La Fondazione può avvalersi di volontari, nello svolgimento delle proprie attività, iscritti nell'apposito registro dell'Associazione "Comitato cittadino Breno pro erigenda casa di riposo Celeri" o in alternativa in un apposito registro presso la Fondazione.

2- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dalla vigente normativa.

4- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

5- La Fondazione assicura eventualmente i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6- La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra la Fondazione e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

7- Con apposito Regolamento la Fondazione disciplinerà le attività dei volontari dell'Associazione del "Comitato Cittadino".

Art. 22 Norme generali

1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Art. 23 Clausola di sospensione dell'efficacia

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta dell'anno di iscrizione della Fondazione nel Registro del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 117/17, salvo quanto previsto all'art. 5, che diviene immediatamente esecutivo.



Firmato da Pietro
Tosana
TSNPTR57R07B664S



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X